

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2513 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2022****che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il massimale di sostegno per i ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, lettera d), punto iv),

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo II del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative alle attività e ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli. Il capo III del suddetto titolo contiene norme sulle misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi, tra l'altro, i ritiri dal mercato.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2021/652 ⁽³⁾ ha modificato il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il sostegno per i ritiri dal mercato di ortofrutticoli trasformati destinati alla distribuzione gratuita, al fine di evitare la sovracompensazione di tali ritiri.
- (3) L'esperienza degli Stati membri e delle organizzazioni di produttori nell'attuazione dei requisiti relativi a tali ritiri dal mercato previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/891, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/652, ha tuttavia mostrato che alcuni di tali requisiti si sono rivelati estremamente difficili o impossibili da rispettare. In particolare, l'articolo 45, paragrafo 1, quarto comma, del suddetto regolamento stabilisce che la somma dell'indennità di ritiro, delle spese di cernita e imballaggio e delle spese di trasporto non deve superare il prezzo medio del prodotto trasformato in questione nella fase di «uscita dal trasformatore» o di «uscita dall'organizzazione di produttori» nei tre anni precedenti se la distribuzione gratuita avviene dopo la trasformazione. Tuttavia, l'indennità di ritiro nell'ambito della distribuzione gratuita di ortofrutticoli si riferisce al prodotto allo stato fresco, sottoposto a cernita, confezionato e giunto nel luogo di destinazione presso l'istituzione caritativa che ne beneficia, mentre il prezzo medio di mercato da non superare si riferisce a un prodotto trasformato che si trova nel luogo di spedizione («uscita dall'organizzazione di produttori» o «uscita dal trasformatore»). Dall'analisi fornita dagli Stati membri e dalle organizzazioni di produttori risulta che tali condizioni non potevano essere affatto soddisfatte per determinati prodotti, in particolare la frutta estiva, a causa della diversa natura degli elementi confrontati (ad esempio, prodotti freschi giunti nel luogo di destinazione rispetto a prodotti trasformati che si trovano nel luogo di spedizione). Le pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/891 andrebbero pertanto modificate, mantenendo nel contempo elementi sufficienti a evitare qualsiasi forma di sovracompensazione dei ritiri dal mercato.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le attività e i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli (GU L 135 del 21.4.2021, pag. 4).

